

R. G. 22/2023
RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI

SENT. N. 123/2023
PUBBL. IL 21-11-2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE

n. R.G. procedimento unitario 86-1/2023

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Napolitano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 86-1/23 promosso da **Borrelli Teresa**, nata a Napoli (NA) il 21-07-1961, CF: BRRTRS61L61F89O, residente in Volla (NA) alla via Luigi Einaudi n.96, rapp.ta e difesa dall'avv. Livia Volpe, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pozzuoli (Na) alla via Campiglione, 6, tramite l'OCC incaricato, Avv. Michele Vallefuoco, nella qualità di Gestore della Crisi da sovraindebitamento, nominato con provvedimento del Tribunale di Nola del 31.07.2017; a scioglimento della riserva assunta; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Con ricorso depositato in data 21.04.2023 Borrelli Teresa ha chiesto all'intestato Tribunale l'omologa di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII della durata complessiva di circa 14 anni che, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 195.625,50, garantisce la messa a disposizione dei debitori di un importo complessivamente pari ad € 139.458,48 derivante dalla corresponsione di nn. 168 rate mensili di € 830,11, il cui versamento è garantito dal reddito mensile da lavoro dipendente dell'istante (detratto quanto necessario al sostentamento familiare) nonché dal reddito di lavoro dipendente del figlio [REDACTED], che ha sottoscritto la proposta di ristrutturazione dei debiti in qualità di garante.

Il piano, così come articolato, prevede differenti percentuali di soddisfacimento dei creditori: 1) OCC e avvocato che ha assistito la ricorrente nella predisposizione della proposta: 100% del credito; 2) Creditori privilegiati [REDACTED] (TARI): 100% del credito; 3) Creditore ipotecario [REDACTED] 2,895% del valore dell'immobile garantito da ipoteca (per un valore pari ad € 112.500,00, corrispondente al valore di mercato ex art. 67 comma 4 CCI parametrato all'offerta minima in caso di vendita ed aggiudicazione dell'immobile in sede di esecuzione immobiliare, ove è



stato stimato per € 150.000,00); 4) Spese di soccombenza del giudizio [REDACTED] 72,895% dell'intero credito; 5) Creditori chirografari: 20% del credito.

Con decreto depositato in data 05.05.2023 il giudice designato ha ammesso la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di Borrelli Teresa, disponendo *“ai sensi dell’art. 70 comma 4 CCI: - La sospensione del procedimento di esecuzione forzata [REDACTED] incardinato presso il Tribunale di Nola, g.e. dott.ssa Lorella Triglione; - il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”*, ordinando la pubblicazione della proposta e del decreto di apertura sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 a cura dell'OCC e statuendo che la proposta, il piano ed il decreto di apertura della procedura *“siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell’art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell’Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all’indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione”*.

Con relazione depositata in data 12/6/2023 l'occ avv. Michele Vallefuoco ha dedotto e documentato: 1) l'avvenuta comunicazione a tutti i creditori del decreto di apertura del procedimento di omologa, del piano presentato dai debitori e della relazione particolareggiata del gestore; 2) la pubblicazione della proposta e del decreto sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento; nel termine concesso dal giudice, previo oscuramento dei dati sensibili afferenti soggetti terzi diversi dai debitori; 3) lo spirare del termine di 20 giorni di cui all'art. 70 comma 3 CCII; 4) l'avvenuta presentazione di precisazioni del credito da parte di taluni creditori ([REDACTED]) e osservazioni da parte di [REDACTED] S.p.A., delegata da [REDACTED], procuratrice speciale di [REDACTED] nonché del Condominio di [REDACTED].

Quanto alle precisazioni dei crediti, l'occ ha tenuto conto di queste ultime modificando le poste creditorie inserite nel piano e rimodulando lo stesso nei seguenti termini: a fronte di una esposizione debitoria complessiva, così come ricalcolata, pari ad € 198.736,68 è prevista la messa a disposizione da parte della debitrice di un importo complessivamente pari ad € 144.007,92 (versato mediante il versamento di 168 rate da € 857,19 al mese); resta immutata la soglia di soddisfacimento dei creditori (100% dei crediti in prededuzione, 100% dei Creditori privilegiati [REDACTED]).



s.p.a., 72,895% del valore dell'immobile garantito da ipoteca al Creditore ipotecario [REDACTED] 72,895% dell'intero credito con riguardo alle spese di soccombenza del giudizio RG 182/2022, 20% dei creditori chirografari).

Quanto alle contestazioni, invece, il creditore [REDACTED], delegato da [REDACTED], procuratrice speciale di [REDACTED] si è opposto all'omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata da Borrelli Teresa, muovendo rilievi in ordine alla convenienza dell'alternativa liquidatoria nonché in ordine all'eccessiva durata della procedura.

L'occ ha preso posizione in ordine ad ognuno dei profili di contestazione evidenziando quanto segue: 1) per quanto attiene alla convenienza dell'alternativa liquidatoria, nella proposta di ristrutturazione del debito viene proposto € 112.500,00 corrispondente al valore di mercato ex art. 67 comma 4 CCII parametrato all'offerta minima in caso di vendita ed aggiudicazione dell'immobile in sede di esecuzione immobiliare, ove è stato stimato per € 150.000,00; 2) per quanto attiene alla durata del piano, la scadenza naturale del mutuo era fissata a gennaio 2041, mentre nella proposta i pagamenti terminano nel 2036, palesandosi pertanto la proposta complessivamente più vantaggiosa rispetto alla pattuizione convenzionale originariamente convenuta tra le parti. Quanto, poi, alla contestazione dell'inizio del pagamento a partire dalla rata n. 22, l'occ ha recepito tale contestazione modificando il *timing* del piano e garantendo il pagamento della [REDACTED] già dalla rata n. 1 anche se in minima parte nel rispetto dei gradi di privilegio.

Quanto, poi, alle osservazioni del Condominio [REDACTED], che si è genericamente opposto all'omologazione del piano rilevando che *“il piano di rientro lede il buon diritto dei condomini i quali, in caso di accettazione della proposta, saranno obbligati a corrispondere di tasca propria la restante debitoria non rientrante nel riparto”*, l'occ ha evidenziato l'inammissibilità dell'opposizione ex artt.69 e 70 CCII.

Con decreto depositato il data 10/7/2023 il giudice, esaminate le modifiche al piano alla luce delle precisazioni dei crediti e delle osservazioni presentate dai creditori nei termini di cui all'art. 70 comma 3 CCII, ritenuta l'opportunità, alla luce delle modifiche apportate al piano, di disporre la comparizione delle parti ai fini della risoluzione delle contestazioni sollevate dai creditori, preliminarmente all'eventuale omologa del piano ex art. 70 comma 7 CCII, ha fissato per la comparizione degli istanti, dell'occ e dei creditori eventualmente interessati l'udienza del 12/09/2023, onerando l'occ di provvedere alla comunicazione a tutti i creditori del provvedimento di fissazione udienza.

All'udienza del 12/09/2023 il giudice, rilevato che il precedente provvedimento di fissazione udienza del 10/7/2023 non risultava comunicato a cura della cancelleria né alla ricorrente né all'occ, ha fissato



quale nuova udienza di comparizione della ricorrente, dell'occ e dei creditori interessati l'udienza del 24/10/2023 ore 10:30.

All'udienza del 24/10/2023, insistendo la ricorrente e l'occ nell'omologa del piano così come integrato, nel riportarsi i creditori [REDACTED] e il Condominio [REDACTED]. Il contenuto delle osservazioni trasmesse all'occ, il giudice ha riservato la decisione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'omologa della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

2. Va innanzitutto verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano proposto da Borrelli Teresa.

La proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 67 e ss. CCII.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come l'istante:

- sia qualificabile alla stregua di consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e del CCII (ovvero "*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente già svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*");
- si trovi in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile atteso che: 1) la ricorrente Borrelli Teresa dispone di un'entrata mensile da reddito di lavoro dipendente di circa € 1.696,00 ed è proprietaria dell'immobile sito in Volla (NA) alla via Luigi Einaudi 96, oggetto della procedura esecutiva RGE 185/2021 incardinata presso il Tribunale di Nola su pignoramento della Maior SPV S.r.l. (cessionaria della ex UBI Banca Spa), del valore di € 150.000,00 (quale risultante dalla perizia di stima effettuata in sede esecutiva dal CTU arch. Emanuela Accarino) e dell'autovettura Fiata Panda cointestata con [REDACTED] immatricolata il 18.02.2016 [REDACTED] del valore di circa €. 4.500,00; 2) a fronte di tale patrimonio e dell'espressa indicazione di spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare (composto da nn. 2 membri) per un importo pari ad € 800,00 al mese, sussiste una esposizione debitoria complessiva (così come riquantificata all'esito delle precisazioni dei crediti) pari ad € 198.736,68;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non è soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali di cui alla lett. e dell'art. 2, comma 1, lett. c) del CCI;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti previsti dal CCII;



- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67 co.2 CCII.

Quanto, poi, al requisito dell'assenza della colpa grave, malafede e frode va evidenziato come la nuova disciplina dettata dall'art. 69 del CCII ha confermato che uno dei presupposti di ammissione alla procedura è il non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, sulla scia di quanto aveva già disposto il d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, di modifica della legge 3/2012.

Come sottolineato dalla giurisprudenza di merito con riferimento alla nozione di "colpa grave" nella legge 3/2012, il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del *favor debitoris*, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.

Richiamando quanto posto in rilievo da attenta giurisprudenza di merito formatasi in vigenza della legge 3/2012 *“ciò vuol significare che il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapacità patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media. Tale condizione subiettiva (colpa grave), ostativa alla concessione del beneficio di parziale esdebitazione - che il piano del consumatore offre indipendentemente dal consenso dei creditori - ricorre in almeno due ipotesi: a) quando, a passività invariate, il consumatore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a prezzo incongruo a beneficio di terzi ovvero al fine di soddisfare, tanto più se con mezzi anomali, crediti preferenziali, sottraendo dunque incautamente beni su cui la massa dei creditori anteriori aveva fatto affidamento; in tal caso dovendo l'indagine giudiziale incentrarsi essenzialmente sul coefficiente soggettivo di artificiosa preordinazione da parte del debitore (cfr. Trib. Benevento 23 aprile 2019, in --omissis--), eventualmente desumibile dall'entità della risorsa sottratta, essa resterà del tutto autonoma rispetto a quella sulla revocabilità ordinaria dell'atto, sia sotto il profilo dei limiti temporali quinquennali che della compartecipazione del terzo; b) quando il consumatore, assumendo nuove obbligazioni, senza minimamente considerare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione né ponderare le esigenze poste alla base del ricorso al credito, abbia incautamente reso la garanzia patrimoniale generica insufficiente rispetto alle passività complessivamente assunte”* (Tribunale Avellino sez. I, 03/03/2021).

Il disposto di cui all'art. 69 comma 1 CCI, recependo quanto già previsto all'art. 7 comma 2 lettera d- ter l. 3/2012, ha, dunque, confermato la necessità della verifica, da parte del giudice, che il consumatore, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, abbia effettuato una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio, non



venendo in rilievo, in particolare, il fatto che trattasi di soggetto spesso privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento.

La gravità della colpa si desume oltre che (sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza) dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche (sotto il profilo qualitativo dell'imprudenza) dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte.

Il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, impone al Tribunale un'attenta indagine sulla colpa grave del consumatore nell'assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l'accertamento giudiziale - compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell'O.C.C. - della sua sussistenza per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, rende l'istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il giudice a negare l'omologazione del piano proposto.

L'assenza di colpa grave può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto - in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione - di poterla adempiere.

Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz'altro incolpevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati.

Può, dunque, essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore il consumatore che prova di avere contratto tutte le obbligazioni con colpa lieve e non con colpa grave, mentre non può accedere alla procedura chi abbia determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito consapevolmente non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Occorre, altresì, precisare che il riferimento al parametro della colpa grave non comporta alcuna inversione degli oneri probatori, che rimangono a carico del soggetto che ha chiesto di accedere alla procedura, assumendo dunque l'assenza di una siffatta condotta i connotati di elemento costitutivo negativo della fattispecie e dovendo, pertanto, essere provati dal richiedente.

Nella fattispecie in esame, l'istante ha debitamente assolto all'onere di allegazione e prova posto a loro carico.

Come si evince dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione ad essa allegata, la ricorrente non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire nelle difficoltà economiche conseguenti alla malattia della ricorrente ed alla successiva morte del padre, che rappresentava per la stessa un importante sostegno nella gestione delle spese familiari (cfr. relazione OCC pagg. 6-7).



Nel caso di specie, dunque, può concludersi che l'istante si sia trovata in uno stato di sovraindebitamento non gravemente colpevole se si tiene conto delle circostanze emerse nel corso della procedura e della causa principale del sovraindebitamento come dalla stessa indicata e riscontrata in atti.

Quanto, poi, alla fattibilità del piano, essa viene sufficientemente assicurata dalla garanzia offerta ai creditori dal reddito di lavoro dipendente dell'istante (assunta con contratto a tempo indeterminato presso [REDACTED] far data dal gennaio 1999), nonché dal reddito di lavoro dipendente del figlio [REDACTED] che ha sottoscritto la proposta di ristrutturazione dei debiti in qualità di garante.

3. Superato lo scrutinio dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano proposto dai ricorrenti, appare ora opportuno esaminare le contestazioni sollevate da [REDACTED], delegato da [REDACTED], procuratrice speciale di [REDACTED]

Tale creditore si è opposto all'omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata da Borrelli Teresa muovendo rilievi in ordine alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria nonché in ordine all'eccessiva durata della procedura.

Nessuno dei rilievi sollevati si palesa, tuttavia, pertinente.

Quanto ai rilievi in ordine alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, va evidenziato come ai sensi dell'art. 70 comma 9 CCII il giudice può omologare il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore anche in presenza di contestazioni dei creditori sulla convenienza della proposta se ritiene che *“comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria”*.

In ordine alla natura del giudizio comparativo rispetto all'alternativa liquidatoria, si ritiene di dover accedere ad un'interpretazione estensiva, in linea con il *favor debitoris* che permea l'intero codice della crisi e dell'insolvenza, del disposto di cui all'art. 70 comma 9 CCII, che richiede, invero, che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore risulti *“non inferiore”* rispetto all'alternativa liquidatoria, formulazione che lascia intendere che - ai fini dell'omologa e nel dissenso espresso del creditore opponente- la proposta deve prevedere un trattamento almeno equivalente a quanto ricavabile dalla liquidazione e non anche migliorativo delle ragioni del creditore opponente.

Nel caso di specie, con particolare riguardo alla proposta di ristrutturazione dei debiti di Borrelli Teresa, deve ritenersi che la proposta di soddisfacimento del creditore opponente [REDACTED], anche sulla base delle risultanze della relazione dell'occ, sia non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto consente al predetto creditore di conseguire il complessivo importo di € 112.500,00, corrispondente al valore di mercato ex art. 67 comma 4 CCII parametrato



all'offerta minima in caso di vendita ed aggiudicazione dell'immobile in sede di esecuzione immobiliare, ove è stato stimato per € 150.000,00.

Nella relazione particolareggiata allegata in atti l'occ ha evidenziato analiticamente i profili presi in considerazione per concludere nei termini della non convenienza dell'alternativa liquidatoria: *“L'eventuale liquidazione dell'immobile, nell'ottica del soddisfacimento delle ragioni dei creditori, a modesto parere dello scrivente, va intesa anche e soprattutto con riferimento alla possibilità di esecuzione immobiliare sul relativo bene. Infatti, la valutazione sulla convenienza deve fare riferimento anche ai costi delle procedure esecutive individuali funzionali alla liquidazione coatta del bene ed ai tempi processuali non brevi, oltre all'incognita relativa all'effettivo prezzo di realizzazione del bene stesso, rimesso all'esito dei tentativi di vendita da esperire a norma del codice di procedura civile (cfr. Tribunale di Napoli, 21.10.2015)”*. Sulla scorta della valorizzazione dei dati acquisiti con riguardo alla media delle procedure esecutive aventi ad oggetto immobili con caratteristiche simili a quelli dell'immobile di proprietà della ricorrente, l'occ ha concluso rilevando che, debitamente valorizzando i seguenti profili *“•Durata media delle procedure esecutivi anni 14,67; •Numero medio di sedute d'asta 4,67; •Svalutazione immobili rispetto al prezzo di partenza 53,36%”*, dalla vendita dell'immobile sarebbe possibile conseguire, in sede liquidatoria, un importo complessivamente non superiore ad € 69.960,00 che, sommato agli altri elementi utilmente liquidabili (ovverosia reddito da lavoro dipendente in esubero rispetto a quanto necessario al sostentamento familiare per nn. 3 anni), porterebbe ad un importo (€ 74.460,00) comunque inferiore a quello che il solo creditore opponente potrebbe ricavare dall'esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla ricorrente.

Deve pertanto ritenersi che la proposta di ristrutturazione dei debiti di Borrelli Teresa consenta un soddisfacimento delle ragioni del creditore opponente in misura non solo non inferiore, ma addirittura più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, in ragione del *quantum* garantito al creditore stesso, che si palesa verosimilmente superiore a quanto potrebbe essergli riconosciuto in caso di alternativa liquidatoria, destinata ad essere pregiudicata, oltre che dall'alea, dai costi e dai tempi delle vendite immobiliari, anche dalla decurtazione di valore fisiologicamente insita nelle procedure di vendita coattiva (e che porta all'aggiudicazione degli immobili per prezzi di sovente prossimi alla soglia del 40-50% del valore di stima).

Quanto, poi, ai rilievi attinenti all'eccessiva durata del piano, articolato in 14 anni, va osservato che la L. 27 gennaio 2012, n. 3, la cui disciplina è oggi trasfusa nel CCII, introducendo le procedure di composizione della crisi al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di



queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione degli istituti - indicazioni al riguardo si rinvencono nel nuovo Codice della Crisi d'impresa.

In mancanza di una espressa previsione normativa, pare opportuno richiamare, stante la sostanziale identità di disciplina, la posizione espressa dalla Corte di Cassazione con riguardo al piano del consumatore di cui alla L. n. 3 del 2012 (oggi piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore) avente una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 28-10-2019, n. 27544).

In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore, ritenendo pertanto *“omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura”*.

La Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della *"second chance"*, ritenendo necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento; del resto la dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori.

La stessa Suprema Corte ha, altresì, chiarito come a conclusioni diverse non può giungersi sulla scorta del fatto che il piano del consumatore non prevede la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria (rispetto all'accordo di composizione proponibile dal debitore ex art. 7 della medesima legge, oggi concordato minore) può essere colmata in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore (cfr. Cass. n. 17834 del 2019).

Mutuando tali principi, si ritiene opportuno evitare posizioni aprioristiche in ordine alla possibile durata massima delle procedure di sovraindebitamento, adottando, di contro, soluzioni che tengano conto dei caratteri peculiari e delle specificità di ogni singola proposta, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa *ratio* della disciplina del sovraindebitamento, ispirata all'esigenza



di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra "chance" e, dall'altro, solo tale lettura si palesa idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cfr. in tal senso, Tribunale Como Sez. 1, 24-05-2018).

Va in tal senso riconosciuta la possibilità di omologare un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che preveda una durata notevole, laddove lo stesso, come nel caso di specie, dia specifico conto dei motivi della durata (la quale non può che essere rapportata alle possibilità economiche della debitrice, alla sostenibilità effettiva dell'impegno che assume ed alla fattibilità del piano attestata dal professionista nominato) e consenta comunque una soddisfazione non irrisoria dei creditori.

In definitiva, ritenuto che l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva in ordine alla ragionevole durata della procedura rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con la *ratio* della normativa sul sovraindebitamento imponendosi, pertanto, una valutazione caso per caso, che tenga conto delle peculiarità della concreta fattispecie oggetto di indagine, si ritiene, nel caso di specie, che la proposta oggi in esame configuri un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione, la necessità di tutelare e garantire il diritto fondamentale all'abitazione nonché la necessità di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, in quanto il rapporto rata/reddito indicato appare coerente con la suesposta necessità di equilibrio delle diverse esigenze, anche considerando il fatto che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione del diritto ad un tenore di vita accettabile.

4. Quanto, poi, all'opposizione del Condominio [REDACTED] che si è genericamente opposto all'omologazione del piano rilevando che *"il piano di rientro lede il buon diritto dei condomini i quali, in caso di accettazione della proposta, saranno obbligati a corrispondere di tasca propria la restante debitoria non rientrante nel riparto"*, essa appare inammissibile in quanto assolutamente generica e non circostanziata nei motivi di contestazione della legittimità ovvero della non convenienza della proposta.

5. Vale, infine, appena il caso di rilevare che le osservazioni/precisazioni del credito presentate dal creditore [REDACTED] in data 24/07/2023 risultino tardive e, in quanto tali, inammissibili, in quanto presentate ben oltre il termine di cui all'art. 70 comma III CCII e successivamente rispetto al deposito del decreto di fissazione dell'udienza finalizzata alla risoluzione in contraddittorio delle contestazioni.

6. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, evidenziata l'infondatezza ed inammissibilità delle contestazioni sollevate dai creditori



opponenti, si ritengono sussistenti tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 CCII.

P.Q.M.

- **omologa** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Borrelli Teresa;
- **dispone** che la ricorrente compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- **dispone** che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano, sottoponendole al giudice, ove necessario;
- **onera** l'OCC di riferire ogni sei mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
- **dispone** che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dal debitore (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;
- **dispone** che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura dell'OCC;
- **dichiara** chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla ricorrente e all'OCC.

Nola, 15.11.2023

Il Giudice
dott.ssa Rosa Napolitano

